

COMUNE DI UTA

Provincia di Cagliari

ORIGINALE

ORDINANZA SINDACO

N. 39 DEL 24-08-2021

Oggetto: MISURE PRECAUZIONALI ECCEZIONALI INTEGRATIVE PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID19 ULTERIORI PROVVEDIMENTI PRECAUZIONALI PER LIMITARE LA RIPRESA DELLA DIFFUSIONE DEI CONTAGI

IL SINDACO

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri 21 aprile 2021 sulla Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Visto il Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, convertito con modificazioni dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87

Visto il Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche, che proroga ulteriormente lo stato di emergenza al 31/12/2021;

Viste le successive Ordinanze del Ministro della Salute relative al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Preso atto delle comunicazioni ATS Dipartimento di Prevenzione Zona Sud Area Socio Sanitaria Locale Cagliari-Carbonia-Sanluri nelle quali è stato evidenziato un aumento di diffusione dell'infezione da Sars-CoV2 nella popolazione nonché la presenza di casi di variante Delta nel Comune di Uta;

Richiamata l'ordinanza sindacale n. 34 del 05/08/2021;

Ritenuto di dover prorogare la data di scadenza della suddetta ordinanza fino al 31/08/2021 e di doverla integrare con la seguente ulteriore prescrizione:

- divieto di consumo di alimenti e bevande nelle aree pubbliche dalle ore 21:30 alle ore 06:00 del giorno seguente;

Considerata l'entrata in vigore di nuove misure per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche come stabilito nel D.L. 105/2021;

Ritenuto di dover adottare senza indugio, a tutela della salute pubblica e in via precauzionale, ogni utile misura volta a scongiurare una ripresa della diffusione del virus e perlomeno a circoscrivere il diffondersi del contagio;

Ritenuto dunque che le situazioni di fatto e di diritto esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica, ai sensi dell'art. 50, comma 5 del Dlgs 267/2000;

Visto l'art. 50 del Dlgs n. 267/2000 e seguenti;

ORDINA

per le ragioni, tutte esposte nelle premesse:

1. l'obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie aeree (mascherine) anche all'aperto;
2. che, fermo restando quanto prescritto dal Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, l'attività di somministrazione al banco di cibo e bevande, limitatamente a veloci ristori, possa essere espletata esclusivamente garantendo il distanziamento interpersonale di almeno m. 1;
3. che gli esercenti registrino i dati degli avventori all'interno e all'esterno dei locali presso bar, trattorie e ristoranti per facilitare il tracciamento dei contatti in caso di contagi;
4. il divieto di consumo di alimenti e bevande nelle aree pubbliche (piazze, strade, etc.) dalle ore 21:30 alle ore 06:00 del giorno seguente.

DISPONE CHE

La presente ordinanza entra in vigore dalla data del 25/08/2021 sino al 31/08/2021 salvo decadenza in caso di eventuale entrata in vigore di ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 stabilite con provvedimenti sovraordinati di emanazione regionale o statale.

La presente Ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio per il periodo di legge e resa nota al pubblico mediante i Siti Istituzionali.

Il presente atto venga notificato, per quanto di rispettiva competenza, a:

Prefettura di Cagliari

Procura della Repubblica di Cagliari

Questura di Cagliari

CFVA Stazione Uta

Polizia Locale di Uta

Comando dei Carabinieri di Uta

ATS Sardegna

Compagnia barracellare di Uta

Ai Responsabili di P.O. del Comune di Uta

AVVERTE CHE

Ai trasgressori del presente provvedimento, ai sensi dell'art.4 del Decreto-legge 25 marzo 2020 n.19 convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35, anche in combinato disposto con l'art.2 del D.L. 16 maggio 2020 n.33 convertito con modificazioni con legge 14 luglio 2020 n.74, salvo che il fatto non costituisca reato, sarà applicata la sanzione

SINDACO n.39 del 24-08-2021 COMUNE DI UTA

amministrativa da € 400,00 a 3.000,00 nonché, ove ne ricorrano i presupposti, le ulteriori sanzioni previste dalla vigente normativa;

L'attività di controllo della presente ordinanza è demandata al Corpo di Polizia Locale, a tutte le forze dell'ordine.

Il mancato rispetto della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni di legge vigenti. Contro la presente ordinanza sono ammissibili: Ricorso al TAR della Regione, entro 60 giorni ovvero Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

**IL SINDACO
PORCU GIACOMO**